

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5676/I

La partecipazione di società di persone in società personali

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 31 marzo 2005

Le conclusioni cui si è giunti nel precedente studio (n. 5618/I "*Riflessi della riforma sull'amministrazione delle società di persone*"), consentono di soffermarsi su un'ulteriore problema, non espressamente affrontato e risolto dal legislatore della riforma, ma, non per questo di minore importanza da un punto di vista giuridico.

Si tratta, cioè, della possibilità che una società di persone partecipi, come socio illimitatamente responsabile, ad un'altra società di persone ⁽¹⁾.

Anche su tale questione non si registrano opinioni unanimi. Diversi autori ⁽²⁾, infatti, ne hanno sostenuto l'inammissibilità adducendo a sostegno della propria tesi argomenti quali il difetto di personalità giuridica della società di persone partecipante, la mancanza dell'*intuitus personae* nel socio che non sia persona fisica, ed in ultimo, la lesione della posizione dei creditori sociali di società partecipante e partecipata derivante dall'intrecciarsi dei rispettivi regimi di responsabilità, per cui i creditori della prima si troverebbero a concorrere regolarmente con quelli della seconda e, per converso, i soci della partecipante sarebbero esposti alle attività poste in essere dalla partecipata, gravandosi di obbligazioni contratte non direttamente dalla società di appartenenza.

In particolare, si è sostenuto che "la situazione della società partecipante rispetto alle obbligazioni della società partecipata sarebbe quella di responsabilità per debito altrui (della società partecipata, cioè) e non quella dell'obbligato" ⁽³⁾. Quindi, se fosse valido tale ragionamento, ne sarebbe logica conseguenza il fatto che i soci della partecipante risponderebbero illimitatamente per rischi non propri (quindi responsabili per una responsabilità altrui), mentre la legge, espressamente richiede che essi rispondano sì illimitatamente, ma solo per le "obbligazioni contratte dalla società" (responsabili per obbligazioni altrui). Il tutto con evidente confusione tra i

concetti di "responsabilità" e "obbligazione".

Ne sarebbe prova, in tal senso, l'uso, nelle disposizioni di cui agli artt. 2267, 1° comma c.c., 2269 c.c., 2291, 1° comma c.c., 2313, 1° comma c.c., 2317, 2° comma c.c., 2320, 1° comma c.c., dell'espressione *responsabilità per le obbligazioni sociali* e non responsabilità sociale per le obbligazioni altrui ⁽⁴⁾.

Si è detto, in altri termini, che mancherebbe la norma di riferimento per adossare al titolare della partecipazione indiretta (socio della società partecipante) la responsabilità per la responsabilità del titolare della partecipazione diretta (socio della società partecipata) ⁽⁵⁾.

Si è, altresì, aggiunto – sempre al fine di negare la liceità della partecipazione di una società di persone in un'altra – che i creditori particolari della società partecipante non potrebbero chiedere (*ex artt. 2270, 2° comma c.c., 2307, 2° e 3° comma c.c.*), la liquidazione della quota del proprio debitore, in quanto questa sarebbe determinabile solo dall'esposizione di tutto il patrimonio all'azione dei creditori della partecipata.

Pertanto, sarebbe quanto meno dubbia l'applicazione dell'art. 2289, 2° e 3° comma c.c. (... *La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime*), poiché dovrebbe considerarsi la soggezione del patrimonio della partecipante all'azione dei creditori della partecipata come un'operazione in corso, dal ché l'impossibilità di pervenire ad una liquidazione provvisoria ⁽⁶⁾.

A ben guardare, però, nessuna delle suindicate motivazioni sarebbe sufficiente a giustificare l'inammissibilità della partecipazione in esame.

In primo luogo, non pare doversi più dubitare del fatto che sussiste soggettività giuridica anche in capo agli enti privi di personalità giuridica.

In secondo luogo, poi, ancor meno convincente appare l'obiezione fondata sull'essenzialità dell'*intuitus personae* nelle società personali.

Questo, infatti, sarebbe non un elemento essenziale ma semmai solo naturale ⁽⁷⁾ di tali società. Al riguardo, si ribadisce la piena legittimità del patto di libera trasferibilità della quota ⁽⁸⁾ – sia *inter vivos* sia *mortis causa* (*ex art. 2284 c.c.*) – e quindi la variabilità dei soci senza il consenso degli altri, e si conclude, per un'altrettanta legittimità della "partecipazione ad una società di persone di un ente collettivo, in quanto tale, pur con la possibile variabilità delle persone che di tale ente fanno parte" ⁽⁹⁾.

Anche laddove, la mutabilità dei soci della società partecipante incidesse sull'*intuitus personae* relativo ai soci della partecipata, sarebbe pur sempre da questi accettata nello stesso momento in cui gli stessi consentono l'entrata in società di un'altra società. La fattispecie sarebbe sostanzialmente analoga a quella della pre-

visione di un patto di libera trasferibilità ⁽¹⁰⁾.

Si consideri, inoltre, la possibilità ormai ammessa di società di capitali che partecipino a società di persone (artt. 2361, 2° comma c.c. e 111 *duodecies* disp. att. c.c.).

Secondo altri, ancora, nei confronti della stessa società-soggetto giuridico, sarebbero individuabili quel complesso di "caratteristiche peculiari tali da rimanere costanti nel tempo e da consentirne una individuazione in relazione al suo abituale concreto modo di operare" ⁽¹¹⁾.

Ciò detto, le critiche maggiori investirebbero quei problemi legati all'alterazione del regime di responsabilità a danno dei creditori sociali e all'impossibilità di liquidare la quota, in apparenza insormontabili ed invece, quanto mai discutibili sia sotto un profilo economico che più specificamente giuridico.

Nella specie, infatti, la partecipazione di una società di persone in un'altra, non è che un "investimento", cioè un atto espressione della più generale attività di amministrazione e di gestione della società, cui sono per definizione connessi dei rischi economici. Vale a dire, che nel caso in cui gli amministratori di una società dovessero decidere di far partecipare la società dagli stessi amministrata in un'altra con responsabilità illimitata, sarebbero pienamente al corrente dei rischi cui si andrebbe incontro ⁽¹²⁾.

La decisione, quindi, sulla convenienza o meno dell'atto di assunzione della partecipazione, sarebbe senz'altro frutto di una riflessione ponderata e soprattutto consapevole degli amministratori della società partecipante.

Secondo una prospettiva più tipicamente giuridica, ancor meno rilevante è l'argomento letterale desumibile dalle citate disposizioni ⁽¹³⁾, le quali non parlano affatto di obbligazioni contratte dalla società, ma più in generale di "*obbligazioni sociali*", tra le quali indubbiamente vi rientrano, ad esempio, quelle derivanti da fideiussioni *omnibus* prestate dalla società e per le quali il socio sarebbe chiamato a rispondere. Nulla esclude che la conclusione *de qua*, possa ritenersi valida anche per le obbligazioni di cui la partecipante fosse tenuta a rispondere come socio illimitatamente responsabile di un'altra società. Dato, poi, per certo che il socio illimitatamente responsabile è un garante *ex lege* dei debiti della società ⁽¹⁴⁾, ben potrebbe considerarsi la società partecipante un garante *ex lege* delle obbligazioni della società partecipata.

La responsabilità dei soci per operazioni non direttamente decise dalla società non sarebbe, dunque, fattispecie che presenta caratteri di illiceità o di anormalità, verificandosi anche in altre ipotesi di operazioni realizzate con terzi, come appunto, nel caso in cui venga prestata una fideiussione *omnibus* ⁽¹⁵⁾.

Perciò, laddove una società di persone partecipasse ad un'altra società di persone, assumerebbe la responsabilità sussidiaria delle obbligazioni della partecipata.

Vale a dire, che la società partecipante dovrebbe accollarsi – quale conseguenza negativa dell'assunzione della partecipazione – la responsabilità per le obbligazioni altrui (della partecipata).

Allo stesso tempo, il socio della partecipante risponderebbe, anche illimitatamente, delle obbligazioni derivanti alla società dalle operazioni sociali, una delle quali è costituita appunto dall'assunzione della partecipazione ⁽¹⁶⁾.

Così ancora, il concorso che di fatto si determinerebbe tra i creditori della partecipante e della partecipata non urterebbe con alcuna norma o principio inderogabile dell'ordinamento ⁽¹⁷⁾.

Anzi, esso rappresenterebbe una "normale conseguenza" – in chiave societaria – dell'agire di un soggetto con i terzi. Aumenterebbero il numero e l'entità dei creditori, nonché il rischio a carico tanto degli uni quanto anche dei soci, ma non pare che ciò esorbiti "dall'ordinario rischio d'impresa" ⁽¹⁸⁾.

E' opportuno richiamare, quale altro argomento a favore dell'ammissibilità della partecipazione in oggetto, quello derivante dall'art. 2362 c.c. (vecchio testo), assorbito e in parte modificato dall'attuale art. 2325, 2° comma c.c., il quale ora prescrive che " *In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362*" ⁽¹⁹⁾.

Vale precisare, che il soggetto unico azionista il quale risponde illimitatamente "per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute" solo a lui, può essere tanto una persona fisica quanto giuridica ⁽²⁰⁾, per come esplicitamente prescrive la legge (art. 2362, 1° comma c.c., nuovo testo " *Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, delle data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio*" ⁽²¹⁾).

La norma di cui all'art. 2325, 2° comma c.c. merita, però, una più attenta analisi.

Intanto, è da premettere che la stessa (nella duplice formulazione) risponde – come testualmente affermato nella Relazione al codice civile ⁽²²⁾ – ad una *ratio* ben precisa, quale quella di evitare che con la costituzione di una società di capitali venga indirettamente raggiunto il risultato della " *limitazione della responsabilità nell'esercizio individuale dell'impresa e serve, quindi, come mezzo elusivo della responsabilità personale illimitatamente sancita dall'art. 2740 codice civile* ".

A tal fine, quindi, il legislatore, avrebbe dettato allora come oggi, una disposi-

zione dall'evidente carattere eccezionale, rispetto alla regola generale posta dall'art. 2325, 1° comma c.c., in base al quale "*Nella società per azioni per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio*", modificando, infatti, solo la disciplina della responsabilità, e non certo quella legale del tipo di società ⁽²³⁾. In particolare, il diverso regime di responsabilità non inciderebbe in alcun modo sulla qualificazione della fattispecie concreta e sulla disciplina organizzativa applicabile.

Ciò vuol dire, che resterebbe ferma la personalità giuridica della società, nonché la reciproca autonomia tra il patrimonio della società e quello dell'unico azionista, per cui la società per azioni continuerebbe a rispondere delle sue obbligazioni con il proprio patrimonio. E, altrettanto ferma resterebbe la responsabilità diretta della società per le obbligazioni sociali, alla quale si aggiungerebbe *ex lege* – in via additiva e sussidiaria nei casi di cui all'art. 2325, 2° comma c.c. – quella personale dell'unico azionista.

In altri termini, quest'ultimo sarebbe chiamato a rispondere per debiti giuridicamente altrui (della società), che sono e restano formalmente imputabili alla società-persona giuridica ⁽²⁴⁾.

Si perverrebbe alle medesime conclusioni e, quindi, all'applicabilità dell'articolo in esame, anche ove l'unico socio fosse una società di persone.

Anche nel caso di società di persone, unica socia di s.p.a., avrebbe luogo, pertanto, quel duplice effetto della responsabilità illimitata dei soci della partecipante per debiti (formalmente) altrui da un lato, e del danneggiamento della posizione dei creditori della partecipante, nonché dei creditori particolari dei soci della partecipante, dall'altro.

Stessa cosa dicasi, nell'ipotesi in cui una società di persone costituisca una società unipersonale a responsabilità limitata (art. 2462, 2° comma c.c., *ex* 2497, 2° comma c.c.). La legge, infatti, prevede il venir meno del beneficio della responsabilità limitata e di conseguenza, il differente regime della responsabilità illimitata per i debiti di un'altra società a carico della società di persone unica socia di s.r.l..

La situazione così verificatasi, tanto nella s.p.a. quanto nella s.r.l., non solo sarebbe del tutto simile a quella in cui una società di persone partecipi in un'altra, ma non sembrerebbe, comunque, porsi in contrasto con nessuna norma o principio inderogabile ⁽²⁵⁾.

Semmai, lo stesso ordinamento giuridico ne consentirebbe talvolta, con esplicite previsioni normative, il realizzarsi.

A titolo esemplificativo, potrebbero invocarsi il caso in cui una società di persone faccia parte di un'associazione non riconosciuta, agisca in nome e per conto di essa, e per questo sia tenuta a rispondere illimitatamente delle obbligazioni ai sensi dell'art. 38 c.c. (... *delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione*).

Ovvero, quello in cui organizzzi un comitato, ne assuma la gestione dei fondi e, quindi, risponda della conservazione dei fondi e della destinazione allo scopo (art. 40 c.c.); o, ancora, all'eventualità in cui la società, quale componente del comitato che non abbia ottenuto il riconoscimento, sia illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte (art. 41, 1° comma c.c.) ⁽²⁶⁾.

Potrebbero, altresì, richiamarsi le disposizioni in materia di società in accomandita semplice, e precisamente gli artt. 2314, 2° comma c.c. e 2320, 1° comma c.c., relative l'una alla formazione della ragione sociale, l'altra al divieto di immistione.

Il legislatore, infatti, impone – quale sanzione per l'accomandante che violi il divieto di inserire il proprio nome nella ragione sociale – di fronte ai terzi la responsabilità illimitata e solidale con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2314, 2° comma c.c.).

Ne consegue, chiaramente, la perdita per l'accomandante del beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale, e di contro, l'assunzione della responsabilità illimitata, ma solo di fronte ai terzi e non anche nei rapporti interni. Per tale ragione, il socio mantiene la sua veste di accomandante nonostante la diversa forma di responsabilità ⁽²⁷⁾.

Identica la sanzione, per l'accomandante che viola il divieto di immistione (art. 2320, 1° comma c.c.). Egli, dunque, *"assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali"*, che a qualsiasi titolo sono imputabili alla società, ma non per questo diventa socio accomandatario ⁽²⁸⁾.

E' chiara l'incidenza e, ancor più, l'alterazione sulla disciplina della responsabilità. Ciò nonostante, anche laddove ipotesi di questo tipo si verificassero in una società di persone partecipante in qualità di accomandante ⁽²⁹⁾ ad altra società di persone, non ne metterebbero in discussione l'ammissibilità.

Analogamente potrebbe concludersi per la partecipazione di società di persone ad altre in qualità, però, di socio illimitatamente responsabile.

In ultimo, a nulla varrebbe l'argomento della inapplicabilità dell'art. 2289 c.c.. Si tratterebbe, infatti, pur sempre di una normale ipotesi di valutazione di quote sociali, per cui dovrebbero trovare applicazione i relativi criteri come in ogni caso in cui il patrimonio sociale da valutare contenga anche partecipazioni in altre società ⁽³⁰⁾.

D'altra parte, non è di poco rilievo il fatto che la stessa giurisprudenza – sempre incline, in passato e fino alla riforma, ad escludere la possibilità che una società di capitali potesse partecipare ad una società di persone – abbia di contro ammesso la legittimità della partecipazione di società personali ad altre società personali ⁽³¹⁾.

In particolare, un provvedimento ⁽³²⁾ del Tribunale di Napoli ammettendo l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società personale

(una s.n.c.) cui partecipava altra società di persone (altra s.n.c.), finiva appunto con il ritenere pienamente legittima la partecipazione, non rivestendo alcun carattere di anomalia l'intersecazione dei regimi di responsabilità delle due società in nome collettivo. Vi si legge, infatti, che *"La società in nome collettivo partecipante risponde unitamente a tutti i soci delle obbligazioni contratte dalla società partecipata ed il carattere doppiamente sussidiario dell'obbligazione del socio della partecipante nulla toglie alla coesistenza della sua obbligazione solidale con gli altri suoi soci ed i soci della collettiva partecipata"*.

Si è, altresì, ritenuto argomento a favore dell'ammissibilità della partecipazione *de qua*, quello contenuto nell'art. 1, 2° comma, della legge sull'editoria, la n. 416 del 5 agosto 1981, il quale stabilisce che *"agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche"*.

La norma "di settore", invocata in passato a conferma del principio generale dell'inammissibilità della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, non esprimerebbe, infatti, alcun disfavore del legislatore per le società personali partecipate da altre società di persone.

L'inciso *"agli effetti della presente legge"* lascerebbe aperta la strada alla possibilità che, al di fuori di questa specifica fattispecie, soggetti diversi dalle persone fisiche, in ipotesi, quindi, anche un'altra società personale, assumano la partecipazione in una s.a.s. ⁽³³⁾.

Si presume che una risposta positiva al quesito inizialmente posto, circa l'ammissibilità o meno della partecipazione di una società di persone, in qualità di socio illimitatamente responsabile, in un'altra società personale, riaprirebbe l'ulteriore questione a quella connessa, della possibilità che al socio-società venga attribuita l'amministrazione della società partecipata.

In questa sede, chiaramente non si intende ripercorrere l'intero esame della problematica, ma, soltanto riprenderne i punti essenziali al fine di ricondurli e adattarli alle peculiarità del caso di cui si discute.

E' da precisare, innanzitutto, che l'esclusione *ab origine* di tale possibilità, provocherebbe "una grave incompatibilità strutturale" ⁽³⁴⁾, in ragione del fatto che il socio illimitatamente responsabile, è in quanto tale titolare del potenziale diritto di amministrare la società, del quale non sarebbe legittimo privarlo.

Inevitabile, in tal modo, la creazione di una categoria di soci aventi gli stessi obblighi degli altri soci illimitatamente responsabili, ma, non gli stessi diritti di partecipare alla gestione della società. "E questo, sembrerebbe introdurre un elemento non compatibile con i modelli tipici di società personali delineati dal legislatore" ⁽³⁵⁾.

Posto, dunque, che alla collettività organizzata può essere attribuita – come un qualsiasi altro socio (cui è per legge consentito) – l'amministrazione della socie-

tà-partecipata, dovrà, infine, chiedersi se la persona fisica che di fatto ricoprirà la carica, esercitando il relativo potere, potrà coincidere con la persona fisica amministratore della partecipante o, invece, sarà necessaria una ulteriore designazione ad opera della stessa collettività.

In merito, si è finanche sostenuto che intanto la società partecipante potrebbe assumere formalmente l'amministrazione in quanto rispetti l'obbligo di designare, quale persona fisica che nella sostanza amministrerà, un socio illimitatamente responsabile della stessa società partecipante, vista l'assoluta inscindibilità del potere di amministrare dalla responsabilità illimitata ⁽³⁶⁾.

Tuttavia, per quanto la soluzione appena proposta, sia soddisfacente da un punto di vista operativo, lascerebbe perplessi da quello dogmatico, fermo restando che non ne sarebbe, ad ogni modo, condivisibile l'assunto sulla pretesa esistenza di quel legame indissolubile tra potere di gestione e responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali.

Pertanto, è pur vero che un giudizio sulla legittimità o meno della partecipazione di una società di persone in un'altra passa attraverso la valutazione dell'astratta compatibilità della compenetrazione dei due organismi societari col tipo sociale di ciascuno, ma, dovrà, trattarsi di una compatibilità spontanea, non imposta ⁽³⁷⁾.

Ancor meno chiara la necessità di tale designazione, ove si immagini una società di persone cui partecipi altra società di persone, e in particolare una società in nome collettivo, i cui soci sono per definizione tutti illimitatamente responsabili ⁽³⁸⁾.

Pienamente estensibili, dunque, al problema di cui si tratta, le conclusioni già esposte in altro contesto e relative alla partecipazione di una società di capitali ad una società di persone. Vale a dire, che sarebbe sufficiente solo la nomina della società di persone partecipante quale amministratore della società personale partecipata, senza che ciò implichi alcuna deroga al sistema di amministrazione del tipo personale di società legislativamente previsto.

Per cui le regole applicabili, al fine di determinare la persona fisica che concretamente eserciterà il potere di amministrazione della partecipata, saranno le regole organizzative proprie della società partecipante, nominata amministratore. In particolare, trattandosi di società appartenenti alla stessa tipologia, ancor più evidente è l'omogeneità delle discipline: è sì un gruppo autonomo, ma "fortemente integrato ed integrabile con quello che costituisce la società partecipata" ⁽³⁹⁾. La *nomina* conferisce alla società di persone, in quanto tale, la carica di amministratore della società partecipata ed automaticamente al suo o suoi amministratori l'esercizio concreto delle relative funzioni amministrative.

-
- (1) Sulla possibilità, invece, che una società di persone partecipi ad altra società di persone in qualità di socio limitatamente responsabile (accomandante, socio a responsabilità limitata di società semplice): F. Di Sabato, *Manuale delle società*, 4° ed., Torino 1992, p. 68; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, 2, 5° ed., Torino 2002, p. 75; G. Oppo, *Sulla partecipazione di società a società personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 11.
 - (2) F. Di Sabato, *Manuale delle società*, *op. cit.*, pp. 67 ss.; M. Ghidini, *Società personali*, Padova 1972, pp. 92 ss., per il quale il maggior ostacolo è costituito dal fatto che "i soci della partecipata, nell'eventualità di cambiamento della compagine sociale della partecipante, potrebbero vedersi imporre la presenza, quale consocio, di una società formata da elementi diversi da quelli ai quali essi avevano accordato originariamente fiducia, con inevitabile compromissione dei rapporti fiduciari originariamente esistenti".
 - (3) F. Di Sabato, *Le società*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 1230.
 - (4) F. Di Sabato, *Manuale delle società*, *op. cit.*, p. 68, sub nota 41.
 - (5) Così F. Di Sabato, *Le società*, *op. cit.*, p. 1230.
 - (6) F. Di Sabato, *Manuale delle società*, *op. cit.*, pp. 67-68.
 - (7) Tra i tanti: P. Spada, *La tipicità delle società*, Padova 1974, pp. 239 ss.; G. Fornasiero, *Organizzazione e intuitus nelle società*, Padova 1984; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, op. cit.*, p. 72; F. Ferretti, *Partecipazione di società in società di persone*, in *Temì romana*, 1984, p. 94; S. Fortunato, *Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell'amministratore*, in *Riv. not.*, 1990, pp. 77 ss..
 - (8) Cass. n. 340/1971, in *Giust. civ.*, 1971, p. 1706.
 - (9) Così testualmente: decr. Trib. Napoli 8 gennaio 1993, in *Società*, 1993, p. 818.
 - (10) F. Laurini, *Partecipazione di società di persone in società personali*, in *Società*, 1993, p. 820.
 - (11) Così, testualmente, F. Di Sabato, *Manuale delle società*, *op. cit.*, p. 63.
 - (12) M. Buonaiuto, *Il problema dell'ammissibilità della partecipazione, come socio illimitatamente responsabile, di una società di persone in un'altra società di persone*, in *Diritto & Diritti*, Rivista giuridica on line, p. 8.
 - (13) Il richiamo è alle seguenti norme: artt. 2267, 1° comma c.c., 2269 c.c., 2291, 1° comma c.c., 2313, 1° comma c.c., 2317, 2° comma c.c., 2320, 1° comma c.c..
 - (14) F. Di Sabato, *Manuale delle società*, *op. cit.*, pp. 134 ss..
 - (15) S. Fortunato, *Partecipazione di società*, *op. cit.*, pp. 80-81; G. Cottino, *op. ult. cit.*, p. 122.
 - (16) M. Buonaiuto, *Il problema dell'ammissibilità della partecipazione*, *op. cit.*, p. 9.
 - (17) G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, op. cit.*, p. 75.
 - (18) G. Cottino, *Diritto commerciale, op. cit.*, p. 122.
 - (19) Sull'articolo 2325, 2° comma c.c.: A. Barba, *Commento sub art. 2325 c.c.*, in AA. VV., in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino 2003, 1, pp. 7 ss.; sul carattere ancora eccezionale della norma, tanto nella sua nuova formulazione quanto nella precedente (cioè ex art. 2362 c.c.), in dottrina: G. F. Campobasso, *Diritto commerciale. Diritto delle società, op. cit.*, p. 311.
 - (20) I dubbi sollevati in passato sono oramai concordemente e correttamente respinti. La soluzione negativa era stata proposta in dottrina da G. Frè, *Società per azioni*, in *Commentario A. Scialoja – G. Branca*, Libro V, 1972, 4° ed., p. 300; incidentalmente condivisa dalla Cass., 25 marzo 1971, n. 848, in *Foro it.*, 1971, I, p. 1539. In senso favorevole, invece, prima della disposizione legislativa introdotta dalla riforma: Cass. S. U. 14 dicembre 1981, n. 6594, in *Giur. comm.*, 1982, II, pp.

614 ss., la cui seconda massima recita: "La responsabilità illimitata dell'unico azionista sussiste anche nel caso in cui questi sia una persona giuridica (a responsabilità limitata)"; nonché P. Rescigno, *La persona giuridica "unico azionista" (note attorno all'art. 2362 c.c.)*, in *Banca Borsa Tit. Cred.*, 1971, I, pp. 480 ss..

- (21) Sulla norma in oggetto: A. Barba, *Commento sub art. 2362 c.c., op. cit.*, pp. 242 ss.; G. F. Campobasso, *op. ult. cit.*, pp. 308 ss..
- (22) Relazione del Guardasigilli al Codice civile, n. 943.
- (23) In tal senso, S. Scotti Camuzzi, *L'unico azionista*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo, G. B. Portale, II, 2, Torino 1991, pp. 723 ss. ; in senso contrario, invece, per cui nel caso di unico azionista la fattispecie non sarebbe qualificabile come società per azioni: F. Galgano, *Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, pp. 553 ss.; ovvero che il fenomeno unipersonale non sarebbe neppure qualificabile in termini associativi: G. Scalfi, *I c.d. rapporti interni nelle società con un solo socio e la successione dell'unico azionista*, in *Riv. dir. comm.* 1950, II, p. 56; S. Pugliatti, *Il rapporto giuridico unisoggettivo*, in *Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica*, Milano 1951, pp. 395 ss..
- (24) G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, op. cit.*, pp. 309 ss..
- (25) In tal senso, M. Buonaiuto, *Il problema dell'ammissibilità della partecipazione.., op. cit.*, pp. 5-6.
- (26) M. Buonaiuto, *Il problema dell'ammissibilità della partecipazione, come socio illimitatamente responsabile, di una società di persone in un'altra società di persone, op. cit.*, pp. 6-7.
- (27) G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, op. cit.*, p. 140.
- (28) La dottrina prevalente, ritiene, infatti, che la perdita del beneficio della responsabilità limitata operi solo nei confronti dei terzi: F. Di Sabato, *Manuale delle società, op. cit.*, pp. 214 ss.; P. Montalenti, *Il socio accomandante*, Milano 1985, pp. 343 ss; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, op. cit.*, p. 145; sul fatto, invece, che operi anche nei rapporti interni, su tutti: F. Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, 1982, 2° ed., pp. 470ss..
- (29) Possibilità, appunto, non contestata: si rinvia al presente lavoro, p. 1, sub nota 1.
- (30) S. Fortunato, *Partecipazione di società, op. cit.*, p. 81.
- (31) App. Bologna 14 giugno 1990, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, p. 756; App. Firenze 10 gennaio 1986, in *Giur. comm.*, 1987, II, p. 676; Trib. Genova 18 marzo 1974, in *Giur. comm.*, 1974, II, p. 558; App. Milano, 24 novembre 1971, in *Foro pad.*, 1972, I, p. 48.
- (32) Trib. Napoli, 8 gennaio 1993, in *Società*, 1993, pp. 818 ss., con nota di F. Laurini.
- (33) M. Buonaiuto, *Il problema dell'ammissibilità della partecipazione, come socio illimitatamente responsabile, di una società di persone in un'altra società di persone, op. cit.*, p. 7.
- (34) F. Laurini, *Partecipazione di società di persone in società personali, op. cit.*, p. 821.
- (35) F. Laurini, *op. ult. cit.*, p. 821.
- (36) S. Fortunato, *Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell'amministratore, op. cit.*, pp. 85-86, sulla scia di G. Minervini, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1956, p. 90.
- (37) F. Laurini, *Partecipazione di società di persone in società personali, op. cit.*, p. 821.
- (38) Tale osservazione lascia, comunque, aperto il problema dell'amministratore estraneo già affrontato nel citato studio n. 5618/I.
- (39) G. Cottino, *op. ult. cit.*, p. 122.

(Riproduzione riservata)

